



COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia

Piazza Paolo VI°, 2 - 25030 BERLINGO (BS)
Tel. 030/9787247 // 030/9780894 - Fax 030/978182
e mail: info@comune.berlingo.bs.it

<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI</p>

Approvato con delibera di C.C. nr. 29 del 22.05.2006

TITOLO I
OGGETTI E SETTORI DI INTERVENTO

ART. 1

NATURA DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere, con apposito atto deliberativo della Giunta, all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, per iniziative, attività o manifestazioni che non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'amministrazione comunale nei corrispondenti settori di intervento.
2. I settori di intervento sono relativi ad:
 - 2.1 attività socio-assistenziali;
 - 2.2 attività culturali;
 - 2.3 attività educative;
 - 2.4 attività rivolte alla gioventù;
 - 2.5 attività sportive e del tempo libero
 - 2.6 attività promozionali in campo commerciale, artigianale e agricolo;
 - 2.7 tutela dei valori ambientali
 - 2.8 attività varie

ART. 2

INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1, 1° comma, per quanto attiene ad attività socio-assistenziali, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, organizzazioni di volontariato e persone, che operano in BERLINGO per iniziative, attività o manifestazioni intese a:
 - 1.1 perseguire la prevenzione e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni bisogno o di emarginazione;
 - 1.2 perseguire la promozione e sviluppo:
 - della sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento sulle problematiche socio assistenziali;
 - del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
 - di realtà a carattere ricreativo e socioculturale, mirate alla promozione dell'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione, al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
 - 1.3 consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.
2. Non è assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone in stato di bisogno ovvero l'assunzione a parziale o totale carico del Comune dell'onere derivante dall'erogazione di servizi di natura socio-assistenziale assicurati direttamente o indirettamente dal Comune stesso, in quanto già previsti da appositi provvedimenti del Comune a carattere generale riguardanti:
 - i ricoveri in istituti o centri residenziali o diurni per anziani, comunità per minori, centri di aggregazione giovanile, servizi residenziali e diurni per handicappati e adulti in stato di difficoltà;

- la fruizione di servizi e strutture socio-assistenziali di sostegno alla persona e di prevenzione dell'emarginazione, compresi gli interventi per favorire l'inserimento lavorativo;
- asili nido;
- soggiorni climatici.

ART. 3

INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ CULTURALI

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1, 1° comma, per quanto attiene ad attività culturali, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in BERLINGO per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore:
 - 2.1 di enti ed associazioni nei cui confronti il Comune ha in atto una convenzione o un rapporto e che svolgono attività di lunga tradizione culturale o manifestazioni di particolare interesse;
 - 2.2 di enti, associazioni e persone che realizzano iniziative di particolare rilievo culturale e ricreativo;
 - 2.3 di enti ed associazioni culturali, a sostegno della loro attività istituzionale.

ART. 4

INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ EDUCATIVE

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1, 1° comma, per quanto attiene ad attività educative, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in: BERLINGO per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente:
 - 1.1. l'integrazione delle spese di carattere gestionale;
 - 1.2 le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.
2. Non è assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscano del diritto allo studio con le modalità ed i criteri previsti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

ART. 5

INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA GIOVENTÙ

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1, 1° comma, per quanto attiene ad attività rivolte alla gioventù, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in BERLINGO per iniziative, attività o manifestazioni le cui finalità rispondano all'esigenza di garantire la conoscenza e la crescita sociale e culturale della gioventù.

ART. 6

INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1, 1° comma, per quanto attiene ad attività sportive, possono essere disposti a favore di enti o gruppi dilettantistici, di enti di promozione sportiva, di enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di enti, società o gruppi, che operano in BERLINGO, per l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale, per l'espletamento di attività sportive.
2. Gli interventi di cui sopra non possono essere utilizzati:

- 2.1 per l'acquisto di materiale sportivo o di attrezzature;
- 2.2 per il potenziamento di enti, gruppi e società sportive;
- 2.3 per consentire ad enti, gruppi e società di partecipare a gare organizzate da altri
- 2.4 per manifestazioni sportive promosse da scuole statali e non statali e non. Per dette iniziative il Comune fornisce gratuitamente la disponibilità di strutture sportive utilizzate.

ART. 7

INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI IN CAMPO COMMERCIALE, ARTIGIANALE E AGRICOLO.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1, 1° comma, per quanto attiene ad attività nel campo commerciale, artigianale ed agricolo, possono essere disposti a favore di associazioni ed enti pubblici e privati, che operano in BERLINGO, per iniziative, attività o manifestazioni intese a promuovere il commercio, l'artigianato e le attività agricole d'interesse locale.

ART. 8

INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1, 1° comma, per quanto attiene attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, possono disposti a favore di Enti pubblici e privati e di persone che operano a Berlingo per iniziative, attività, o manifestazioni intese:
 - 1.1 al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell' ambiente;
 - 1.2 alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - 1.3 alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART.9

INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ VARIE

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1, 1° comma, per quanto attiene ad attività varie, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e persone, che operano in Berlingo e si impegnano a promuovere iniziative, attività o manifestazioni che riguardano la comunità, gli interessi e lo sviluppo della stessa.

TITOLO II
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 10

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. L'istanza per ottenere l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici per le finalità di cui al Titolo I deve essere indirizzata al Sindaco, contenere la descrizione sommaria dell'iniziativa, attività o manifestazione programmata ed essere sottoscritta dalla persona richiedente o dal legale rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo. L'istanza deve contenere anche l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e del soggetto percipiente l'eventuale erogazione e se l'iniziativa, attività o manifestazione è assistita da contributi statali o di altri enti pubblici e privati.
2. Le istanze dirette ad ottenere l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici per le attività di cui all'art. 1, comma 2, punto 2.1 del presente Regolamento possono essere avanzate in qualunque momento dell'anno solare e non necessitano del rispetto di un particolare procedimento, in quanto i relativi interventi e modalità di erogazione sono previsti e regolamentati dal Piano Socio-Assistenziale Comunale
3. All'istanza deve essere allegata una relazione illustrativa dell'iniziativa, attività o manifestazione che si intende realizzare ed un dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa. Deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente, associazione, società o gruppo richiedente ed un prospetto riassuntivo dell'attività svolta nell'ultimo triennio.
4. L'istanza, corredata da apposito modulo predisposto dal Comune adeguatamente compilato, deve pervenire al Protocollo Generale del Comune e può riferirsi, per ciascuna delle attività di cui all'art. 1, comma 2 punti da 2.2 a 2.8 del presente Regolamento
 - A. all'attività ordinaria svolta a norma di statuto
 - B. all'attività legata a progetti straordinari e specifici
 - C. all'acquisto e alla manutenzione straordinaria di mezzi o attrezzature
5. Le richieste di contributo dovranno essere presentate, utilizzando apposito modulo, predisposto dall'amministrazione comunale. Nell'ipotesi di cui al punto A del comma precedente, le richieste devono pervenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo. Nell'ipotesi di cui al punto B e C, le richieste devono essere presentate con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all'esigenza e comunque entro il 30 settembre dell'anno nel quale si richiede il contributo.

ART. 11

CONTRIBUTI PER GESTIONE ORDINARIA

1. Per ottenere la concessione di contributi finanziari a sostegno della propria attività, gli enti interessati dovranno presentare in allegato alla domanda la seguente documentazione:
 - a) una relazione contenente la descrizione, degli obiettivi e della finalità dell'attività che si intende svolgere nell'anno per la quale si chiede il contributo;
 - b) il bilancio di previsione dell'anno per il quale si richiede il contributo;
 - c) una copia dello statuto se non presentato in precedenza;

- d) il conto consuntivo dell'ultimo esercizio precedente a quello per il quale si presenta la richiesta;
- e) una dichiarazione, anche se negativa, dell'entità di eventuali sovvenzioni e contributi ricevuti da altri enti per l'attività svolta;
- f) una dichiarazione indicante tutti i tipi di rapporti intercorrenti con il Comune di Berlingo al momento della richiesta di contributo (a titolo esemplificativo: locazioni, utilizzo di spazi comunali, attività svolte in collaborazione);
- g) ogni altra documentazione richiesta ad integrazione da parte dell'ente.

ART. 12

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E PROGETTI STRAORDINARI

1. Per ottenere la concessione di contributi relativa ad attività o progettualità straordinarie e specifiche sono considerate rilevanti le seguenti attività:
 - attività volte al sostegno dei soggetti appartenenti alle fasce deboli o in condizioni di disabilità;
 - attività volte a favorire l'integrazione e partecipazione di fasce deboli ai servizi presenti sul territorio;
 - attività di formazione del gruppo al fine di aumentare le specifiche competenze;
 - formazione finalizzata a far crescere la disponibilità dei giovani e della popolazione verso azioni di volontariato a favore delle fasce più deboli.
2. Per poter ottenere la concessione di contributo l'ente dovrà presentare in allegato alla domanda i seguenti documenti:
 - un progetto indicante i destinatari, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'iniziativa per cui si chiede il finanziamento;
 - una stima dei costi previsti o dei costi sostenuti qualora l'iniziativa sia già stata realizzata;
 - una dichiarazione, anche se negativa, di contributi o sovvenzioni eventualmente percepiti da altri enti per lo svolgimento dell'attività o progetto per cui si inoltra domanda di contributo;
 - se richiesta dall'ente, la documentazione prevista dall'art. 11 o parte di essa;

ART. 13

CONTRIBUTI PER ACQUISTO O MANUTENZIONE ATTREZZATURE

1. Per ottenere la concessione di contributi finalizzati all'acquisto o alla manutenzione straordinaria di attrezzature o mezzi atti ad agevolare interventi di sostegno delle fasce più deboli, l'ente dovrà fornire in allegato all'apposita domanda i seguenti documenti:
 - la relazione contenente la descrizione delle modalità e attività per cui è necessario l'acquisto di tale mezzo o attrezzatura;
 - preventivo del costo dell'attrezzatura/mezzo o eventuale fattura, nel caso che l'acquisto sia già avvenuto; in tale caso, l'acquisto deve essere avvenuto esclusivamente nell'anno in cui si richiede il contributo;
 - se richiesta, tutta la documentazione di cui all'art. 11 o parte di essa;
 - dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da altri enti o privati finalizzati all'acquisto di eventuali richieste inoltrate e non ancora soddisfatte.

ART. 14

PROCEDIMENTO

1. Per le istanze di contributo relative alle attività di cui all'art. 1, comma 2, punti da 2.2. a 2.8 del presente Regolamento, il Sindaco, all'inizio della gestione annuale e comunque entro il 15 Febbraio di ogni anno, presenta alla Giunta l'elenco delle istanze di carattere

ricorrente pervenute relative a richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici.

2. La Giunta Comunale provvede con proprio provvedimento, entro la fine del mese di Febbraio, all'individuazione dei contributi che intende riconoscere nell'anno, per le richieste di cui all'art. 10, comma 4, lett. A.
3. Per le richieste di cui all'art. 10, comma 4, lett. B e C, la Giunta Comunale provvede all'individuazione dei contributi che intende riconoscere, entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, l'individuazione dell'importo del contributo da erogare avviene attraverso la predisposizione di apposito piano di riparto, in relazione alle richieste pervenute e alle disponibilità di bilancio e dovrà tener conto di ogni eventuale beneficio o agevolazione concesso a qualsiasi titolo allo stesso soggetto richiedente nel corso dell'anno da parte del Comune di Berlingo o di altri Enti pubblici.

ART. 15

MISURA DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI O VANTAGGI ECONOMICI

1. Per le attività di cui all'art. 1, comma 2, punto 2.1, l'ammontare dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio o ausilio finanziario o vantaggio economico non può superare il limite dell'80% della spesa.
2. Per le attività di cui all'art. 1, comma 2, punti da 2.2 a 2.8, l'ammontare dell'erogazione non può superare il limite del 50% della spesa, tenendo conto dell'entità del disavanzo fra spese ed entrate risultante dal piano finanziario.

ART. 16

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

1. Per le attività di cui all'art. 1, comma 2, punto 2.1, l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene effettuata in acconto, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalla disponibilità di bilancio e comunque per un importo non superiore all'80% dell'importo concesso. In caso di necessità ed urgenza l'erogazione può arrivare anche al 100% dell'importo concesso.
2. Per le attività di cui all'art. 1, comma 2, punti da 2.2 a 2.8, l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene effettuata in acconto, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalla disponibilità di bilancio e comunque per un importo non superiore al 50% dell'importo concesso.
3. Il saldo dell'erogazione è corrisposto in seguito a presentazione al Sindaco, da parte del beneficiario della stessa, di relazione illustrativa dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata, corredata dai dati di un consuntivo analitico. Detta relazione deve essere presentata anche nel caso che l'erogazione abbia avuto luogo in unica soluzione. Quando dal consuntivo risulta che le spese non sono adeguatamente documentate e giustificate l'erogazione del Comune deve essere adeguatamente ridotta. Quando altresì risulta che il rapporto tra spese ed entrate, senza tener conto dell'erogazione promessa dal Comune, è migliorato, l'erogazione del Comune deve essere parimenti ridotta in modo che il rapporto tra spese ed entrate risulti come originariamente fatto apparire. Ciò anche nel caso che l'erogazione abbia avuto luogo in unica soluzione. I provvedimenti di cui al presente comma sono trasmessi per conoscenza alle commissioni consiliari competenti per materia ed ai consigli circoscrizionali.

ART. 17

UTILIZZAZIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, la Giunta dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in acconto, in relazione a quanto realizzato. Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di erogazioni presentate nell' anno successivo da parte del soggetto di cui sopra.

TITOLO III
PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

ART. 18
PATROCINIO DEL COMUNE

1. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui al Titolo I deve essere indirizzata al Sindaco. L'istanza deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 10.
2. Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.
4. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.
5. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

ART. 19
VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione del Sindaco, la concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune e l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti ad un massimo di 100 per le manifestazioni a carattere comunale. I diritti di affissione sono a carico del richiedente.
2. Quando sia richiesto l'uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere la concessione avviene con l'osservanza delle norme stabilite nell'apposito regolamento. E' fatta salva l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge.

ART. 20
CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI ED IMPIANTI ED ASSEGNAZIONE DI PREMI SENZA PATROCINIO.

1. La concessione gratuita, di locali ed impianti di proprietà del Comune e l'assegnazione di premi di rappresentanza possono aver luogo anche se per l'iniziativa, attività o manifestazione non è richiesto il patrocinio.

TITOLO IV
L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 21

ALBO DEI BENEFICIARI

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti al precedente esercizio.

ART. 22

CONTENUTI DELL'ALBO

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - attività socio - assistenziale;
 - attività culturali;
 - attività educative;
 - attività rivolte alla gioventù
 - attività sportive e del tempo libero
 - attività promozionali nel campo commerciale, artigianale ed agricolo;
 - tutela dei valori ambientali;
 - attività varie.
- 2) Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - durata in mesi, dell'intervento;
 - disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
- 3) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - indirizzo;
 - finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

ART. 23

PUBBLICAZIONE DELL'ALBO

1. L'albo è pubblicato per 30 giorni due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario o per assicurarne la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
3. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

ART.25

NORME ABROGATE

1. E' abrogata ogni altra disposizione precedentemente adottata dal Comune nelle materie oggetto del presente regolamento.